

CIG : ZE22DF9EC2

CUP: C39D20000140001

Asti, 13/08/2020

Al sito web

All'Albo

Oggetto: Determina per l'affidamento diretto di Visiere protettive e schermi di protezione in plexiglass, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine di Acquisto MePA (Oda) (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), per un importo contrattuale pari a € 1990,00 (IVA esclusa)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «*Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato*»;
- VISTA** la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*»;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997*»;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*»;
- VISTO** Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni*

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180);

VISTA la Circolare MI n. 1033 del 29/05/2020 avente come oggetto “art. 231 DL 34/2020 cd Decreto Rilancio – Misure per sicurezza e protezione nelle Istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’A.Sc. 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali;

CONSIDERATO che la nota MI di cui sopra, con riferimento alle risorse di cui all’art. 231 DL 34/2020, riporta – a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’elenco dei beni, servizi e lavori che le scuole potranno acquistare per attivare gli interventi ritenuti necessari ad avviare la ripresa delle attività didattiche a settembre, tra i quali: Fornitura di dispositivi di protezione individuale e di materiali per l’igiene individuale (mascherine chirurgiche, FFP2, gel disinfettanti, guanti monouso, camici da lavoro);

VISTA la nota MI 13449 del 30 maggio 2020 relativa all’assegnazione delle risorse;

VISTA la tempistica fissata dalla Circolare 13449 del 30 maggio 2020, in merito all’attivazione degli interventi entro il 30 settembre 2020;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24);

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018;

VISTO il provvedimento n. 03 del 16/12/2019 di formale assunzione al Programma Annuale 2020 del finanziamento di cui al Progetto ; regolarmente autorizzato e finanziato;

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.l. 129/2018, il quale prevede che «*Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro*»;

- VISTO il Regolamento attività negoziale approvato il 30/10/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
- VISTO Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera C.d.I. n. 03 del 16/12/2019;
- VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);
- VISTO in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] *la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*»;
- VISTO in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]*»;
- VISTO l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «*Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione*

transitoria ivi prevista».

- VISTE** le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti *«Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»*, le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, *«[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»*;
- VISTO** l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- VISTO** l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale *«Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»*;
- DATO ATTO** della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia o idonee alla realizzazione del progetto nel suo complesso, come da schermate piattaforma allegate;
- CONSIDERATO** che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
- VISTO** l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015, il quale prevede che *«Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare*

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine di Acquisto MePA (OdA);

VISTO

l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

VERIFICATO

che l'oggetto della fornitura è presente sul MEPA e che l'Istituzione Scolastica procederà pertanto all'acquisizione mediante Ordine di Acquisto MePA (OdA) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

VISTO

l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le

fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;

- VISTE** le Linee guida ANAC n. 3, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «*Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche*», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;
- RITENUTO** che la dott.ssa Sabrina Zinna, D.S. dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;
- VISTO** l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
- TENUTO CONTO** che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
- DATO ATTO** della necessità di acquisire Visiere protettive e schermi di protezione in plexiglass;
- CONSIDERATO** che l'affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la conformità alle prescrizioni di cui alla sopracitata Circolare MI n. 1033 del 29/05/2020 avente come oggetto "art. 231 DL 34/2020 cd Decreto Rilancio – Misure per sicurezza e protezione nelle Istituzioni scolastiche statali e per lo

svolgimento in condizioni di sicurezza dell'A.S. 2020/2021";

- CONSIDERATO** di prevedere una durata contrattuale pari a 24 mesi;
- CONSIDERATO** che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature;
- PRESO ATTO** che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall'area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € **1990,00**, IVA esclusa, ;
- CONSIDERATO** che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, e i preventivi pervenuti prot. 0001854 del 11/08/2020 da parte dell'Operatore Economico PubliO srl di Ovada (AL) e prot. 0001855 e prot. 0001856 del 11/08/2020 da parte dell'Operatore Economico Makhymo di Asti i beni e servizi maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell'Istituto sono risultati esseri quelle dell'operatore **MAKHIMO S.r.l., Strada Valmanera 19 - 14100 Asti (AT) Partita IVA: 01196560054**;
- CONSIDERATO** che l'Operatore Economico Makhymo propone il prezzo più basso sul totale fornitura e che, relativamente alle visiere assicura il rispetto delle caratteristiche previste dalla norma anti Covid (come si evince dalle schede del prodotto e dalla email RSPP), oltre ad assicurare il rispetto dell'esenzione IVA;
- TENUTO CONTO** che le prestazioni offerte dall'operatore di cui sopra, desunte dalla documentazione acquisita tramite la procedura di affidamento diretto mediante Ordine di Acquisto MePA (OdA), per un importo pari a € **1990,00** IVA esclusa, rispondono ai fabbisogni dell'Istituto, in quanto *rispondenti all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e congrui nel prezzo in rapporto alla qualità della prestazione*;
- DATO ATTO** che i beni sono conformi ai CAM del MATTM, come si evince dalla scheda prodotto pubblicata sul MePA;
- CONSIDERATO** che l'istituto intende applicare il principio di rotazione, pertanto l'operatore individuato non potrà essere l'affidatario uscente, né un operatore invitato nel affidamento immediatamente precedente (pur risultando non affidatario);
- TENUTO CONTO** che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l'Istituto non ha richiesto all'Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti ragioni:
l'Operatore Economico è di comprovata solidità;
- TENUTO CONTO** che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:

- espletterà, prima della stipula del contratto, le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché, se previsti per lo specifico appalto, dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, e di moralità;
- inserirà nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
 - la risoluzione del contratto stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - *l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;*

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTA la documentazione di offerta presentata dall'affidatario attraverso il catalogo MePA;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara: **ZE22DF9EC2;**

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento pari ad € 1990,00, oltre iva trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2020;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto, tramite Ordine di Acquisto MePA (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dei servizi o forniture aventi ad oggetto Visiere protettive e schermi di protezione in plexiglass all'operatore economico MAKHYMO S.r.l., Strada Valmanera 19 - 14100 Asti (AT) Partita IVA: 01196560054, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 1990,00 IVA esclusa (pari a € 2295,80 IVA inclusa);
- di autorizzare la spesa complessiva € **2295,80** IVA inclusa da imputare sul capitolo **A01.2 Funzionamento generale e decoro della scuola – RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 – Conto – sottoconto 2.3.8 dell'esercizio finanziario 2020**;
- di nominare la dott.ssa Sabrina Zinna quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

**Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sabrina Zinna
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lvo 179/2016e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

pubbli O

srl

Idee e soluzioni per comunicare

Via Novi 3 - 15076 Ovada
tel. 0143 822680 - 822811 fax 0143 86553
www.pubblio.it - info@pubblio.it
p.i.v.a e c.f. 02094880065

Spett.le Scuole Brofferio
ASTI

Ovada, 20 luglio 2020

Oggetto: preventivo

A seguito Vostra gentile richiesta, siamo a sottoporVi la nostra migliore offerta per la fornitura dei seguenti beni o servizi come di seguito specificati:

- Paratia parafiato cm 200 x 70 con piedestallo per uff personale
- Paratia parafiato cm 118 x 70 a L per uff personale
- N. 3 paratia parafiato cm 120 x 70 a L per uff didattica

€ 813,00 + iva

- N. 1 struttura cm 326 x 80 con profili in alluminio anodizzato argento e n. 3 piede per banco ingresso

€ 750,00 + iva

- N. 1 visiera protettiva in pvc , conforme direttive Inail e certificata, € 11,50 + iva cadauna
- KIT 30 fogli di ricambio in pvc per visiere, € 19,00 + iva

Cordiali saluti

MAKHIMO

Spett.le

Scuola Secondaria di I grado
A. Brofferio
C.so XXV Aprile n.2
14100 Asti

Asti, 10 Agosto 2020
offerta N.ro: 056RB/20

La presente per portare alla Vs. cortese attenzione la nostra migliore offerta per la fornitura di accessori di protezione Covid.

Descrizione:	Prezzo u.	Q.tà	Prezzo Tot.
Visiere plexiglass conformi alla certificazione CE	12,00	50	600,00
	Tot. Riservato : Euro		600,00

Condizioni di fornitura :

I.V.A.	Esente IVA
PAGAMENTO	Vs solito
CONSEGNA	20 gg lavorativi data ordine
MONTAGGIO	Compreso
SMALTIMENTO IMBALLI	Compreso

Confidando di ricevere da parte Vostra un cortese cenno di riscontro e auspicando di poter positivamente superare il Vs. attento giudizio porgiamo distinti saluti

p. MAKHYMO S.r.l.



Bosticco Roberto

Cell. 348 7413909

e.mail: progettazioni@makhymo.it

MAKHIMO

Spett.le

Scuola Secondaria di I grado
A. Brofferio
C.so XXV Aprile n.2
14100 Asti

Asti, 10 Agosto 2020
offerta N.ro: 055RB/20

La presente per portare alla Vs. cortese attenzione la nostra migliore offerta per la fornitura di accessori di protezione Covid.

Descrizione:	Prezzo u.	Q.tà	Prezzo Tot.
Paratia parafiato in plexiglass cm 200 x 70 con piedestallo per uff personale Scuola Brofferio	265,00	1	265,00
Paratia parafiato plexiglass cm 118 x 70 a L per uff personale Scuola Brofferio	145,00	1	145,00
Paratia parafiato plexiglass cm 120 x 70 a L per uff didattica Scuola Brofferio	145,00	3	435,00
Struttura/ paratia parafiato in plexiglass cm 326 x 80 con profili in alluminio anodizzato argento e n. 3 piede per banco ingresso scuola Martiri	390,00	1	390,00
Struttura/ paratia parafiato in plexiglass cm 120 x 80 con profili in alluminio anodizzato argento e n. 2 piede per banco ingresso (lato corto) scuola Martiri	155,00	1	155,00
Tot. Riservato : Euro			1.390,00

Condizioni di fornitura :

I.V.A.	Di legge Vs carico
PAGAMENTO	Vs solito
CONSEGNA	20 gg lavorativi data ordine
MONTAGGIO	Compreso
SMALTIMENTO IMBALLI	Compreso

R:

Flavio Paschetta <flavio.paschetta@gmail.com>

gio 06/08/2020 15:01

A: ATMM003004 BROFFERIO DISTRETTO 068 <atmm003004@istruzione.it>

Queste vanno bene.

Cordiali saluti.

arch. Flavio Paschetta



via San Secondo, 11

10128 Torino

011.440.70.48

paschetta@eurotresrl.com

Da: ATMM003004 BROFFERIO DISTRETTO 068 <atmm003004@istruzione.it>

Inviato: giovedì 6 agosto 2020 11:16

A: Flavio Paschetta <flavio.paschetta@gmail.com>

Oggetto:

oppure queste

grazie



CERTOTTICA

Istituto Italiano per la Certificazione dei prodotti Ottici Srl
Zona Industriale Villanova
I - 32013 Longarone BL
Tel.: ++39 437 573157 Fax: ++39 437 573131 e-mail: info@certottica.it



PRD N°142B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO

n.: AC 20080

In attuazione del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016,

CERTOTTICA Srl

Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici
Numero di identificazione 0530

considerata la domanda di esame UE del tipo no. **20093** presentata il **15/04/2020**

ATTESTA CHE

il seguente modello di dispositivo di protezione individuale

Protettore personale degli occhi e del viso - Schermo facciale

ARCCOVID1901

presentato da

ARCHIMEDE SRL

Via Lissaro 8/A - 35030 Veggiano (PD) - ITALIA

soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

La descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale, i riferimenti alle norme, i risultati delle verifiche e la descrizione della marcatura CE apposta sul dispositivo sono descritti nelle pagine 2. 3. 4 del presente certificato.

Data prima emissione: **17/04/2020**

Data di rinnovo o di revisione: **/**

Data di scadenza: **16/04/2025**

Longarone, **17/04/2020**

Il Direttore del Sistema di Certificazione
(**Giorgio Sommariva**)

Longarone

S.C.R.V.




Questo attestato è composto da n. 4 pagine numerate.

1. Descrizione del dispositivo di protezione individuale

Denominazione: ARCCOVID1901
Marchio commerciale: ARCHIMEDE
Tipo di dispositivo: Protettore personale degli occhi e del viso - Schermo facciale
Materiale oculari: PET
Materiale montatura: Poliestere, polietilene e acciaio
Conforme alla(e) norma(e): EN 166:2001 e /
Categoria di appartenenza: II
Campo(i) di utilizzo: Robustezza incrementata/Usò básico;
Protezione contro gli spruzzi di liquidi.
/
/
/

Nota: /

Fabbricante: ARCHIMEDE SRL
Indirizzo del Fabbricante: Via Lissaro 8/A - 35030 Veggiano (PD) - ITALIA
Mandatario: /
Indirizzo del Mandatario: /
Detentore del certificato: ARCHIMEDE SRL
Indirizzo del detentore: Via Lissaro 8/A - 35030 Veggiano (PD) - ITALIA



2. Livelli di protezione offerti dal dispositivo di protezione individuale

Norme applicabili:

EN 165:2005 - Protezione personale dell'occhio - Nomenclatura

EN 166:2001 - Protezione personale dell'occhio - Specifiche

EN 167:2001 - Protezione personale dell'occhio - Metodi di prova ottici

EN 168:2001 - Protezione personale dell'occhio - Metodi di prova non ottici

/

Il dispositivo di protezione modello ARCCOVID1901

è conforme ai requisiti di base ed ai seguenti requisiti supplementari previsti per i particolari campi di impiego cui il dispositivo è destinato, previsti dalla(e) norma(e) di riferimento

EN 166:2001 e / :

Robustezza incrementata/Uso basico;

Protezione contro gli spruzzi di liquidi.

/

/

/

Il dispositivo di protezione è inoltre conforme ai requisiti specifici previsti per i particolari campi di impiego cui il dispositivo è destinato, dalla norma collegata:

/

/

3. I risultati delle prove e degli esami sono contenuti nei seguenti rapporti di prova:

CERTOTTICA

201183

14/04/2020

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/


/

/

/

/

/



4. Gli elementi di marcatura riportati sugli oculari sono i seguenti:

	Oculare 1	Oculare 2
Varianti	/	/
Numero di scala	/	/
	/	/
	/	/
Identificazione del fabbricante	ARC	/
Classe ottica	2	/
Norma di riferimento		/
Simbolo della resistenza meccanica	S	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
Marcatura CE	CE	/

Posizione marcatura: Centralmente al bordo destro della visiera.


5. Gli elementi di marcatura riportati sulla montatura sono i seguenti:

Identificazione del fabbricante	ARC	
Norma di riferimento		EN 166
Protezione contro gli spruzzi di liquidi		3
Robustezza incrementata		S
/		/
/		/
/		/
Marcatura CE		CE

Posizione Al centro della superficie esterna della bardatura.
marcatura:

6. Conformità al tipo per dispositivi di categoria III:

/



Termini e condizioni sotto le quali il certificato viene rilasciato

- La marcatura e le istruzioni sono state verificate in lingua Italiana. È responsabilità del fabbricante o del suo mandatario fornire versioni in lingua stabilita dallo Stato membro dove il prodotto è venduto.
- Qualsiasi variazione al dispositivo di protezione individuale, alla documentazione tecnica o, nei casi previsti, del manuale o delle procedure di controllo qualità devono essere per tempo notificate a Certottica.
- Il fabbricante o il suo mandatario devono rispettare le procedure ed i regolamenti previsti da Certottica per la concessione del certificato di esame UE del tipo.
- Copie di questo certificato di esame UE del tipo, forniti a terzi, devono essere riprodotti nella loro interezza.
- Il presente certificato di esame UE del tipo deve essere conservato dal Fabbricante al fine di esibirlo, a richiesta, all'Organismo di controllo o all'Amministrazione di vigilanza.
- Il presente certificato di esame UE del tipo rimane di proprietà di Certottica e Certottica ne può richiedere la restituzione se qualcuna delle condizioni sopra esposte non è rispettata.

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORODIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Alla Archimede s.r.l.

archimede2013@pec.it

Oggetto: Emergenza COVID – 19
 Attuazione art.15 comma 3 decreto-legge 17 marzo 2020, n.18
 Validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale

IL DIRETTORE CENTRALE

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

visto l'articolo 15 rubricato "Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale" che consente, per la gestione dell'emergenza COVID-19 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, la produzione, importazione e immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni;

visto, in particolare, il comma 3 del medesimo articolo 15 che prevede per i dispositivi di protezione individuale una procedura di validazione effettuata dall'Inail sulla base di una autocertificazione delle aziende produttrici e degli importatori, attestante le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e il rispetto da parte degli stessi di tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa;

vista la circolare del Ministero della salute del 18 marzo 2020, pubblicata sul sito www.salute.gov.it, con la quale sono stati forniti elementi interpretativi riguardo, in particolare, all'applicazione del richiamato articolo 15;

vista la nota di istruzioni operative del 19 marzo 2020 avente ad oggetto "Emergenza COVID – 19 Attuazione art.15 decreto-legge 17 marzo 2020, n.18. Validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale" pubblicata sul portale www.inail.it;

rilevato che si tratta di una validazione di carattere straordinario, valida per il tempo strettamente necessario e finché dura lo stato di emergenza COVID-19, nell'impossibilità di effettuare le procedure ordinarie di controllo degli standard di qualità e sicurezza dei dispositivi in oggetto;

Firmatario: EDOARDO GIUBA

Motivo Documento firmato per il Consiglio PASTORE, 6 - 00144 ROMA - TEL. 0654873239 - FAX 0654872003
 dcricerca@inail.it - dcricerca@postacert.inail.it
 PART. IVA 00968951004 - CODICE FISCALE 01165400589

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

vista la pec del 6 aprile 2020 (prot. n. 5992), con cui la società Archimede s.r.l., produttrice di Visiera protettiva Covid-19, intendendo avvalersi della deroga prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, ha inviato a questo Istituto il modello di autocertificazione allegato alle suddette istruzioni operative nel quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, ha attestato le caratteristiche tecniche del citato dispositivo e ha dichiarato che lo stesso rispetta tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa;

acquisita la valutazione tecnica resa in data 22 aprile 2020 dalle strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese nell'autocertificazione dall'azienda produttrice;

considerato che la valutazione tecnica ha dato esito positivo perché *"Dalla documentazione allegata risulta che:*

- *il dispositivo si qualifica come DPI di II categoria e risulta idoneo per un utilizzo di base ai fini di una limitazione dell'esposizione al rischio;*
- *non essendo stata dimostrata tramite rapporto di prova la conformità al requisito 7.2.4 (protezione da spruzzi) della norma EN 166, il DPI è non idoneo per la protezione dal rischio biologico (protezione da spruzzi) in un ambito professionale come quello sanitario."*

DICHIARA

Per quanto indicato in premessa, la rispondenza alle norme vigenti in materia di dispositivi di protezione individuale categoria II della Visiera protettiva Covid-19 prodotta dalla società Archimede srl.

La presente dichiarazione è valida dalla data del presente provvedimento fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

Per il mantenimento della validità della presente dichiarazione nel suddetto periodo è essenziale che le caratteristiche tecniche del dispositivo di protezione individuale restino immutate e che il prodotto non venga modificato.

Restano impregiudicate le conseguenze di natura amministrativa, penale e civile nel caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti sulla base delle quali è resa la presente dichiarazione.

dott. Edoardo Gambacciani

Roma, data del protocollo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa